



COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

----- ● -----

AREA 1^ AFFARI GENERALI/BENI CULTURALI/POLITICHE SOCIALI /TURISMO E POLITICHE GIOVANILI

Ufficio Servizi Amministrativi

Tel. 091-861.92.67

e-mail: affari generali@comune.terrasini.pa.itpec: affari generaliterrasini@pec.it

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO “ S. FAVAZZA” DI TERRASINI

ART. 1- Oggetto, durata e valore della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e conduzione dell’Impianto Sportivo di calcio “S. Favazza”di Terrasini, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del gestore aggiudicatario.

ART. 2 – Identificazione dell’impianto

La struttura presso la quale il servizio di gestione e conduzione deve essere espletato è sita a Terrasini in via Partinico n.61 , e risulta così composto:

- a) Campo di calcio come da planimetria allegata;
- b) Impianto d’illuminazione del campo;
- c) Tribuna coperta con capienza massima utenti 670;
- d) Spogliatoi e locali di servizio con relativi impianti elettrici ed idraulici;
- e) Area di accesso con posteggio;

ART. 3 – Accettazione dell’incarico di gestione e conduzione

Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità, in coerenza con l’interesse pubblico all’erogazione del servizio, allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, compatibili con le destinazioni d’uso della struttura e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui al presente capitolato.

ART. 4 oneri a carico del concessionario e manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti alla struttura e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti presenti. In particolare:

- a) apertura e chiusura della struttura prima e dopo l'uso dell'impianto con custodia e sorveglianza;
- b) pulizia e riordino dei bagni e degli spogliatoi prima e dopo le attività sportive;
- c)manutenzione ordinaria (edile, impiantistica ed idraulica) di tutto l'impianto sportivo ed attrezzature presenti, compreso giardinaggio con eventuali sostituzioni o riparazioni delle parti guaste, mantenimento del campo in erba sintetica con eventuali riparazioni e segnatura del

rettangolo di gioco;

d) riparazione con eventuale rinnovo di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;

e) materiale di consumo (detergenti, disinfettanti, ecc.)

f) presenza continua di personale durante l'orario di funzionamento dell'impianto sportivo;

g) a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi, per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

h) applicazione tariffe di ingresso concordate con l'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzo dell'impianto per i residenti;

i) segnalazione della necessità di interventi straordinari alla struttura ed all'impianto sportivo di gioco;

l) polizza assicurativa, con validità pari al periodo di affidamento della gestione, per R.C. a persone e cose, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00;

m) polizza assicurativa, con validità pari al periodo di affidamento della gestione, con beneficiario il Comune di Terrasini, per danni causati alla struttura e alle attrezzature nella stessa presenti, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00;

n) ogni altro adempimento connesso con la buona funzionalità dell'impianto sportivo, comprese le verifiche di legge.

o) polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del canone di concessione per tutta la durata di essa.

Inoltre, l'affidatario deve munirsi, secondo prescrizione di legge, del piano di sicurezza e di tutela della salute, degli addetti antincendio, della licenza per i pubblici spettacoli, e di altro personale qualificato necessario per il miglior funzionamento dell'impianto.

ART. 5 – Tutela degli addetti

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 6 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi della normativa vigente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

- nominare il Responsabile della Sicurezza, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- provvedere a tutte le incombenze previste dalla vigente normativa in materia

ART. 7 – Responsabilità e assicurazioni

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di perso-

ne da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto e a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali, il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo), per i rischi connessi all'uso degli impianti (danni a persone e cose), emessa da primaria compagnia di assicurazione, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 500.000,00 senza limite per persona o cose. Resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti detto massimale.

Detta polizza deve tenere indenne il concessionario anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i rappresentanti dell'amministrazione autorizzati ad accedere al Centro sportivo ed a cose, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura, presenti nella polizza, restano a totale carico del concessionario.

Polizza assicurativa, con validità pari al periodo di affidamento della gestione, con beneficiario il Comune di Terrasini, per danni causati alla struttura e alle attrezzature nella stessa presenti, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario, ogni anno, per tutta la durata del contratto, deve consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione, attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

ART. 8 - Tariffe di accesso e pubblicità

Le tariffe che il GESTORE deve applicare alle società sportive che ne fanno richiesta sono le seguenti :

- Tariffa oraria per allenamento diurno € 25,00 comprensivo di spogliatoio per doccia;
- Tariffa oraria per allenamento serale € 45,00 comprensivo di spogliatoio per doccia;
- Tariffa diurna per partita di calcio € 120,00 comprensivo di spogliatoio per doccia;
- Tariffa notturna per partita di calcio € 150,00 comprensivo di spogliatoio per doccia;

In mancanza di accordo le tariffe non potranno subire un incremento superiore all'indice ISTAT annuale, costo famiglie, operai ed impianti, anche intervenuto negli anni precedenti, se non applicato.

E' fatto divieto al Concessionario di applicare costi aggiuntivi.

Le associazioni con sede nel Comune di Terrasini potranno fruire di una riduzione del 30% della tariffa oraria stabilita.

L'utilizzo da parte del Comune e degli istituti scolastici di Terrasini dovrà essere gratuito.

Analogamente a quanto previsto dal successivo art. 9, il concessionario è tenuto ad emettere fatture per servizi resi, come da normativa vigente richiamata.

ART. 9 – Canone di concessione

Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, risultante dall'offerta dal medesimo presentata in sede di gara.

A fronte del pagamento del canone di concessione, il Comune rilascerà apposita fattura ai sensi dell'art. 36 bis D.L. 75/2023 convertito in Legge 112/2023.

ART. 10 – Restituzione del centro sportivo

All'atto della riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'impianto sportivo e dei beni mobili, costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

ART. 11 – Cessione e subaffidamento.

E' vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 12 – Risoluzione del contratto.

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e anche nell'ipotesi di:

- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- cessione del contratto e di crediti o sub-concessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali dell'offerta "qualitativo-tecnica" presentata dal concessionario e oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggi in sede di gara;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità.
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione delle garanzie assicurative, previste dalla presente convenzione, nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione.

ART. 13 – Recesso

L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di sei mesi, esclusivamente per comprovati motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di

comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa a lui non imputabile, con preavviso non minore di due mesi, mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Palermo.

ART. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si richiamano – per quanto necessarie – le clausole degli atti di gara che attengono anche indirettamente al rapporto contrattuale tra Amministrazione e concessionario, nonché le norme vigenti in materia.